

Interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024 (Rv. 669655-01)

Riserva, in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento.

Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024 (Rv. 669655-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2947